

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4213 del 28/10/2016
Oggetto	Modifica di atto di adozione A.U.A. prot. prov.le n. 21581 del 21/03/2014 recepito in A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 11/04/2014 a favore della Ditta RULIANO SpA per l'insediamento ubicato in Langhirano, st. Pranello
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4336 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 21581 del 21/03/2014 (successivamente modificato in data 11/05/2015 prot. n. 33118) in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Ruliano SpA per lo stabilimento di Langhirano, St. Pranello;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo del 11/04/2014 (successivamente modificato in data 12/05/2015) alla Ditta Ruliano SpA per lo stabilimento di Langhirano, St. Pranello, comprende le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano in data 18/07/2016 prot. n. 12313 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 11785 del 18/07/2016), presentata dalla Ditta Ruliano SpA, nella persona del Sig. Daniele Montali in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Langhirano, St. Pranello n. 6 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento finale del 11/04/2014 (successivamente modificato in data 12/05/2015);
- la seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19/10/2016 nel corso della quale è stata anche richiesta specifica documentazione integrativa alla Ditta;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 17995 del 20/10/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 17683 del 20/10/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 25/10/2016 prot. Arpae n. PGPR 17906;
- preso atto del parere di competenza di IRETI SpA

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo del 11/04/2014 (successivamente modificato in data 12/05/2015);
- la Ditta ha presentato istanza di AUA per modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "lavorazione e stagionatura prosciutti D.O.P.";
 - è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 21581 del 21/03/2014 (successivamente modificato in data 11/05/2015 prot. n. 33118) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 11/04/2014 (successivamente modificato in data 12/05/2015) a favore della Ditta Ruliano SpA, nella persona del Sig. Daniele Montali in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Langhirano, St. Pranello n. 6 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativo all'esercizio dell'attività di "lavorazione e stagionatura prosciutti D.O.P.", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza A.U.A. pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato *sostituisce integralmente* le medesime parti dell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla

Provincia di Parma con prot. n. 21581 del 21/03/2014 (successivamente modificato in data 11/05/2015 prot. n. 33118) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 11/04/2014 (successivamente modificato in data 12/05/2015):

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano del 20/10/2016 prot. n. 17995 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché delle seguenti prescrizioni, così come disposte dal parere di IRETI SpA:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Nella fattispecie, vista la collocazione di tale pozzetto in area adibita a parcheggio, la ditta dovrà assicurarsi che sia accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD5	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

di *specificata competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma*, che si individuano come di seguito:

S:

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali e dei pluviali e acque reflue industriali di condensa previo trattamento in vasca di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, nonché acque meteoriche di seconda pioggia;
- corpo idrico ricettore: Rio del Giardino;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 7.650 mc/anno;
- portata massima. 0,20 mc/s.

nel rispetto delle seguenti disposizioni in riferimento allo scarico S:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

2) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S; I parametri da sottoporre a controllo analitico, così come già indicato nel provvedimento finale del SUAP del 12/05/2015, sono rappresentati da COD, Cloruri, fosforo totale, Azoto totale, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Grassi e Tensioattivi totali. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati alla sezione di Arpae Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma.

3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

9) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE N. 01 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 398,5 kW)

EMISSIONE N. 02 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 398,5 kW)

EMISSIONE N. 05a - Caldaia a gas metano (Potenzialità 62 kW)

EMISSIONE N. 05b - Caldaia a gas metano (Potenzialità 62 kW)

EMISSIONE N. 05c - Caldaia a gas metano (Potenzialità 62 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E 03 – Macchina Lavaggio

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E 04 – Macchina Lavaggio

I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti le emissioni N. E 01, E 02, E05a, E05b, E05c il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" (ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.

- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- la composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	RULIANO S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00816060347
Sede legale:	Strada Pranello, 6, Comune di Langhirano (PR) – CAP 43013
Gestore	Daniele Montali
Sede locale impianti:	Strada Pranello, 6, Comune di Langhirano (PR) – CAP 43013
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Lavorazione e stagionatura prosciutti D.O.P
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	250
Ore/giorno attività:	8 eccetto il funzionamento delle caldaie E 01 ed E 02 per le quali è autorizzato un funzionamento di 11 ore
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	482 [K]

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano del 20/10/2016 prot. n. 17995, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

....”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 21581 del 21/03/2014 (successivamente modificato in data 11/05/2015 prot. n. 33118) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 11/04/2014 (successivamente modificato in data 12/05/2015), e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 21581 del 21/03/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. con provvedimento conclusivo del 11/04/2014.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Langhirano esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Langhirano e IRETI SpA

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 28685/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot PGPR 17683 del 20/10/16



**UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO
DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI**

Comune di Langhirano (PR)
Piazza G. Ferrari, 1
43013 Langhirano
Cod. Fisc.e Part.IVA 00183800341
Tel. 0521 351111 fax 0521 858240

Comune di Lesignano de'Bagni (PR)
Piazza G. Marconi, 1
43037 Lesignano de'Bagni
Cod. Fisc.e Part.IVA 00167930346
Tel. 0521 850211 fax 0521 850845



prot. 17995

Langhirano, li 20/10/2016

Spett. ARPAE - SAC
P.le della Pace, 1
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
scarichiindustriali@pec.irenemilia.it
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 263/2015/CME/SU del 04/07/2016

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue”, “impatto acustico” e “emissioni in atmosfera”.
Ditta RULIANO S.P.A. posta in Riano di Langhirano – Str. Pranello, 6

**I RESPONSABILI DI SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dal SUAP di Langhirano il 15/07/2016 prot. n° 12277, relativa alla Ditta RULIANO S.P.A. posta in Riano di Langhirano – Str. Pranello, 6, legalmente rappresentata dal Sig. Montali Daniele;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di lavorazione, stagionatura e disossatura prosciutti e che lo scarico è costituito da servizi igienici, lavaggio locali ed attrezzature, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006”, per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta RULIANO S.P.A., legalmente rappresentata dal Sig. Montali Daniele, derivanti dall'insediamento posto in Riano di Langhirano – Str. Pranello, 6, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere espresso da ARPAE Sezione Prov.le di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)
documento firmato digitalmente

EMISSIONE IN ATMOSFERA:

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;
 - la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”
- per quanto di competenza si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
(ENILI Arch. Benedetta)
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.